## GLI SCRITTI CRIMINOLOGICI

GIUSEPPE DI GENNARO

Avrei voluto dedicare all'esame degli scritti criminologici di Girolamo Tartaglione più tempo di quanto le difficili condizioni del mio attuale lavoro mi hanno consentito. Mi sono infatti convinto da una rilettura dei suoi lavori che essi meritano approfondimento e meditazione che consentano di cogliere in modo sistematico tutte le variegate implicazioni del suo pensiero nella materia.

Ciò dico non tanto a mia giustificazione ma perché sia chiaro che, a mio giudizio, l'esame dei contributi da lui forniti allo sviluppo di importanti temi criminologici, a cui è dedicata questa mia presentazione, merita di essere proseguito con un impegno prolungato a cui partecipino più studiosi.

Il mio lavoro va valutato con indulgenza e considerato solo un inizio o meglio come un invito a proseguire.

Nel trattare dell'opera di Tartaglione non posso separare dall'esegesi dei suoi testi il ricordo dell'uomo a cui fui vicino per oltre venti anni, spesso impegnati in un lavoro comune e sempre a lui collegato da un dialogo costante in cui egli svolgeva un ruolo naturale di guida e di orientamento.

Prima di incontrare Tartaglione a causa del lavoro svolto in occasione delle riforme della giustizia minorile mi ero interessato dei problemi della devianza sociale e del trattamento rieducativo prendendo, così, contatto con la criminologia e con i suoi studiosi. Questo interesse era considerato da molti, nell'ambiente giudiziario e ministeriale, come una eccentricità e da qualche purista del diritto addirittura come una deviazione dal retto cammino. Ciò mi faceva correre il rischio di una certa «emarginazione».

Fu con l'arrivo a Roma di Girolamo Tartaglione che le cose cambiarono radicalmente. Si era nell'anno 1956. Nicola Reale, magistrato di spicco, ammirato per le sue doti di giurista e per la sua carriera eccezionale, proveniente da Napoli dove, come Capo della procura della Repubblica, si era confrontato per la prima volta con la materia penale, assunse la carica di Direttore Generale degli Istituti di prevenzione e di pena. Lo seguì un ristretto gruppo di magistrati che gli erano stati particolarmente vicino alla procura della Repubblica.

Tartaglione era fra essi. Ci venne presentato, quale in effetti era, come un finito civilista applicato al lavoro penale. Per Nicola Reale, che pure aveva una sensibilità naturale ai problemi esistenziali dell'uomo, l'essere civilista voleva dire appartenere alla razza pura del Magistrato e Tartaglione, pertanto, nel gruppo che lo seguì deteneva una posizione di primo piano.

L'elevatissima prudenza di Nicola Reale non gli consentiva di fidarsi di me, che proponevo salti che potevano terminare nel buio e che fra l'altro parlavo un linguaggio che nei primi tempi lo faceva a volte esclamare : «io nun 'o capisco a chistu». Fu mobilitato, allora, Girolamo Tartaglione perché mi esaminasse, perché approfondisse la diagnosi sul mio tipo di devianza, perché, in definitiva, in virtù della sua grande sensibilità ed esperienza accertasse se le cose di cui parlavo e scrivevo erano farneticazioni o andassero prese sul serio.

Girolamo Tartaglione fu un esaminatore difficile perché, nonostante il suo garbo e la sua più aperta disposizione a considerarmi «normale», chiaramente riservava il suo giudizio finale. Fu in queste circostanze che cominciai a conoscerlo. Mi resi conto che ritardava a giudicarmi perché voleva prima acquistare una completa padronanza della materia su cui doveva esprimere il suo giudizio: in sostanza egli pensava, con l'onestà mentale che lo caratterizzava, che solo addentrandosi di più nelle conoscenze criminologiche — che peraltro già allora non gli erano del tutto estranee — egli poteva acquisire gli elementi per emettere la sua sentenza.

Nel corso della lunga istruttoria i contatti fra di noi si fecero frequenti e mentre egli approfondiva il suo giudizio su di me io ebbi modo di conoscere e apprezzare sempre di più le sue qualità straordinarie, il suo profondo senso di giustizia, la sua tenacia, il suo coraggio, la sua umiltà, il suo autentico amore per la cultura che lo accompagnava ad esplorare, ben al di là dei confini del diritto, i campi della letteratura e della scienza.

Devo a Tartaglione la mia riabilitazione testimoniata dalla risposta che Reale diede ad un collega che faceva mostra di non comprendermi «ora io lo capisco bene, sarebbe tempo che cer-

caste di capirlo anche voi».

Girolamo ed io diventammo, cosi, amici mentre egli, divorato da una febbre di operare e di crescere scientificamente, aggiungeva al suo intenso lavoro, ore di studio e frequenti riunioni con esponenti del mondo accademico e della ricerca. Il contatto con gli ambienti internazionali gli fornì ulteriori occasioni di conoscenze e di riscontri. La dedizione di Tartaglione alla criminologia conferì prestigio alla materia e ai suoi studiosi negli ambienti giudiziari e ministeriali. E ciò perché egli godeva di così alta e indiscussa reputazione da garantire la validità di ciò in cui credeva.

Oggi, a distanza di oltre un decennio dalla sua scomparsa, che fu «martirio» in senso proprio perché egli è stato sacrificato per la sua testimonianza a favore dell'uomo, di cui la sua criminologia era elemento non secondario, possiamo rileggere i suoi

scritti cogliendone più compiutamente il valore.

Il movimento di Difesa Sociale, che traeva la sua ispirazione dalla rivoluzione operata in Italia dalla Scuola positiva del diritto penale, aveva avuto in Francia, intorno agli anni '50, con Marc Ancel, una rifondazione che mentre ne aveva rivitalizzato i principi aveva anche, opportunamente, attenuato il conflitto che gli impeti di Lombroso, di Ottolenghi, di Ferri, di Garofalo, e di altri avevano aperto con la tradizione classica.

In Italia si coglievano solo gli echi di questa rifondazione che era caratterizzata, in particolare, da una riapertura dell'interesse del diritto penale verso la sociologia e la criminilogia. Un ricettore sensibile era stato a Genova Filippo Grammatica che ne aveva riproposto agli italiani gli schemi teorici mentre, per merito particolare di Adolfo Beria d'Argentine, gli interessi sostanziali che animavano la Nuova Difesa Sociale, divennero il fertilizzante del movimento culturale irradiato dal Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale di Milano.

Girolamo Tartaglione, da uomo di vasta cultura quale era, non aveva inclinazione a militanze di parte, desiderava rimanere un eclettico, libero da schematismi e da preclusioni. Ma egli era, nel contempo, uomo moderno, sensibile ai movimenti del suo tempo. Fu, quindi, naturale che egli, forse in modo non del tutto avvertito, confluisse nella corrente di pensiero del movimento della Nuova Difesa Sociale. Corrente che, peraltro, in mancanza

di una rigida sistemazione di principi, costituiva più un orientamento che non una vera e propria scuola. Si trattava, in sostanza, di una fede nella umanizzazione del diritto penale.

Girolamo Tartaglione ne divenne uno dei principali protagonisti.

Attraverso i costanti contatti che manteneva con il mondo scientifico, contribuì largamente a canalizzare verso le sedi culturali internazionali più importanti il portato del contributo italiano e, viceversa, a recepire quanto di significativo veniva prodotto all'estero.

Per questa opera di mediazione culturale egli si avvalse particolarmente delle occasioni offerte dai Congressi delle Nazioni unite, dalla partecipazione ai lavori del Consiglio d'Europa, nonché dai Congressi dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale, della Società Internazionale di Criminologia, della Società internazionale di Difesa Sociale e della Fondazione Internazionale Penale e Penitenziaria.

Pur convinto della mancanza di sistematicità nelle teorizzazioni della Difesa Sociale egli era persuaso della validità delle idee che scaturivano dal relativo concetto al punto da consigliarne l'adozione ai magistrati «perché guardassero ai problemi della Giustizia penale da un particolare angolo visuale, ispirato a ideali umanitari di solidarietà sociale, oltre che a vedute tecniche di innegabile valore scientifico».

Il termine «Difesa Sociale», precisa Tartaglione, si riferisce ad un orientamento che nel quadro del diritto penale accentra l'attenzione sulla funzione della pena e delle misure analoghe ponendo a base di ogni valutazione l'interesse a riconciliare l'uomo delinquente e la società di cui à parte. Esso prescinde, pertanto, da principi moralistico-religiosi sul valore dell'espiazione e da quelli giuridico-formali del ripristino dell'ordine violato. Non è d'accordo, però, con coloro che ritengono la Difesa Sociale una concezione «utilitaristica», sia pure in senso benthaniano, perché ciò depaupera il valore ideale del sistema. Il concetto cui egli aderisce è di più ampio respiro. Tartaglione pensa a una «giustizia a misura d'uomo», espressione che egli stesso considera piuttosto retorica ma che implica un contenuto sostanziale molto ricco di comprensione umana, di valutazione di interessi individuali e collettivi, di azione diretta a soddisfare bisogni spirituali, non esclusi quelli che corrispondono alla cosidetta coscienza sociale.

L'opera di Tartaglione copre i vari aspetti della vasta problematica della difesa sociale: le garanzie sostanziali di rispetto della personalità, le garanzie formali che si estrinsecano nel processo, la configurazione legislativa delle misure sanzionatorie, i criteri di scelta e di applicazione delle misure in sede di giudizio e di esecuzione. Nell'ambito del programma di Difesa Sociale, egli reputava necessario «un maggiore approfondimento delle questioni processuali, in particolare la opportuna regolamentazione dei rapporti tra le parti e dei rapporti tra esse e i giudici come una delle condizioni indispensabili per il recupero sociale del reo e per un sano ristabilimento delle sue relazioni con gli altri componenti il gruppo a cui appartiene».

Evidenziò in tutta la sua opera una profonda fiducia nella recuperabilità di coloro che hanno trasgredito la legge, propugnando che ciò dovesse essere perseguito attraverso un trattamento rispettoso dei diritti fondamentali della persona e dei

principi democratici.

Con le sue idee progressiste, precorse i tempi in molti campi come a proposito delle misure alternative alla detenzione, del trattamento degli infermi di mente, della criminalità economica

e dei reati colposi di pericolo.

Fornì un notevole contributo alla definizione della criminologia e all'analisi dei suoi rapporti con le discipline giuridiche e sociali. In un suo articolo apparso ne «La Scuola Positiva» nel 1970, accoglie l'accezione più ampia del termine «criminologia», la cui nozione «raggruppa tutto l'insieme degli studi concernenti la descrizione, l'eziologia ed il trattamento terapeutico della delinquenza e degli altri comportamenti devianti, considerati come fenomeni individuali e sociali».

Molto importanti sono le sue considerazioni sulla definizione dell'ambito della criminologia. Egli, tenendo in conto l'annoso e nutrito dibattito in proposito, osserva che tale ambito non può essere agevolmente e concordemente determinato con riferimento ai fatti che ne formano oggetto o ai metodi di indagine i quali, peraltro, «sono tuttora mutuati da altre discipline, anche se con forme molto interessanti di coordinamento fra esse». Deve, piuttosto, farsi riferimento «agli interessi di studio che ne sono a base, allo scopo di definire con nitidezza il campo di azione della nostra materia e i suoi rapporti con i vari rami dello scibile».

Occorre, quindi, guardare al dato concreto degli interessi che animano i criminologi nei loro studi e nelle loro ricerche. Secondo

Tartaglione dalla somma degli interessi dei teorici e dei pratici della criminologia si coglie un sentire e un linguaggio comuni che danno vita ad una ratio unica «la quale finisce per trascendere le vedute e le finalità dei singoli e rappresenta un nucleo intorno al quale gravitano le ricerche e l'evoluzione dommatica».

Gli interessi a cui allude sono «interessi pragmatistici e scientifici strettamente collegati, i quali partono dalla constatazione degli effetti-negativi che il comportamento criminoso e antisociale esercita nelle relazioni umane, per cercare di delimitarne i caratteri, di analizzarne i fattori causali e di trovare idonei rimedi per condizionarne gli sviluppi futuri».

Tartaglione non perdeva mai di vista quello che egli considerava essere il fine vero del criminologo, cioè l'operare per il recupero dell'individuo e per il progresso e l'ordine della società.

La sua opera testimonia le molteplici spinte che lo animavano e la vivacità e l'acutezza del suo spirito. Dai suoi scritti ricaviamo il disegno del suo metodo scientifico, che considerava la ricerca come base per la formulazione e la revisione della politica criminale e per l'identificazione dell'azione da intraprendere. La scienza è vista come strumento per individuare gli interventi opportuni per un progressivo avanzamento del sistema penale verso le sue mete ideali ed è per questo che egli è particolarmente attento a verificare, nella pratica, la effettiva rispondenza della innovazioni ai fini che si intendono perseguire.

Era fautore nella ricera criminologica di un orientamento interdisciplinare e multidisciplinare, consapevole, tuttavia, della necessità di tenere distinti i campi di indagine delle varie discipline, nonostante che i rispettivi interessi di studio si intersechino frequentemente. Questa esigenza gli suggeriva la opportunità di approfondire il sistema dei rapporti tra la criminologia e le scienze giuridiche e sociali.

Cosciente della necessità di una stretta collaborazione tra la criminologia e queste scienze, poneva l'accento sullo studio del delinquente e sull'eziologia dell'azione criminale, specialmente ai fini della individualizzazione del trattamento. La ricostruzione della storia individuale dell'uomo/delinquente e lo sforzo di comprenderla contribuiscono, a suo giudizio, anche ad una migliore comprensione della società, delle sue dinamiche e delle sue carenze.

Tartaglione sottolinea la necessità di rafforzare i vincoli di collaborazione, le «alleanze» dice lui, fra la criminologia ed il diritto penale. Queste due discipline, pur mantenendo la propria indipendenza, traggono notevoli benefici dallo scambio reciproco di esperienze e principi. La criminologia, godendo di una visuale più ampia, consente di cogliere nella condotta illecita aspetti non ancora completamente messi a fuoco dalla dottrina penalistica. La politica criminale, d'altra parte, è influenzata dai progressi della criminologia, così come gli avanzamenti del diritto penale, verso una risposta sempre più giusta ai comportamenti criminosi ed antisociali contribuiscono all'arricchimento degli studi criminologici.

La criminologia ed il diritto penale hanno in comune, come oggetto dei rispettivi studi, i «fatti» cioè quei comportamenti antisociali che richiedono una reazione sanzionatoria. I campi di indagine, ci ricorda Tartaglione, sono però ben distinti, in quanto gi interessi scientifici del criminologo e del penalista sono assai diversi. Se gli scopi del criminologo sono la ricerca e l'analisi dei fattori eziologici della delinquenza e della devianza e la comprensione delle dinamiche delle azioni in cui esse si manifestano, con finalità di diagnosi, prognosi e terapia, ispirate da intenzioni di recupero umano e di profilassi sociale, il penalista focalizza la sua attenzione sulle norme di diritto penale e tende a comprenderne la portata e ad approfondire la volontà della legge con i criteri tipici della discipline giuridiche.

Pur esaltando l'autonomia diciplinare della criminologia rispetto al diritto penale, Tartaglione attribuisce a quest'ultimo la funzione prioritaria di indicare l'ambito entro il quale le diversità comportamentali assumono significato criminale. Compete, cioè, solo al diritto penale tracciare la linea di demarcazione tra diversità e «devianze» tollerate e delitto. È, infatti, all'interno della definizione penalistica che la criminologia individua i comportamenti su cui dirigere le sue investigazioni. Le ragioni di ciò sono prevalentemente pratiche. Il diritto, a differenza di altre regole della comunità, presenta la certezza del testo scritto e la formalità procedurale della sua produzione. Ma, soprattutto, il diritto è sentito dalla coscienza collettiva come una realtà essenziale, indispensabile per difendere l'esistenza della compagine sociale.

Questo rapporto di succedaneità che lega la criminologia al diritto penale non esclude, tuttavia, che il criminologo abbia un importante ruolo di proposta per suggerire al legislatore penale aggiustamenti nella dimensione del campo operativo da lui definito. L'indagine sulla personalità dei soggetti, sulla eziologia e la dinamica del comportamento criminale, sui correlativi atteggiamenti e sulle reazioni della colletività, la valutazione degli interessi in gioco ed il bilanciamento fra rispetto della persona e rispetto della società, convogliano verso il legislatore penale una serie di elementi di conoscenza su cui basare fondamentali decisioni nel campo del diritto sostanziale — in particolare quelle che attengono all'escursione penalizzazione — depenalizzazione — decriminalizzazione — ed anche nel campo del diritto processuale, con particolare riguardo ai presupposti, alla natura e alla durata delle misure limitative e privative della libertà.

Quanto ai rapporti tra criminologia e scienze sociologiche Tartaglione evidenzia che nell'indagine criminologica non si può prescindere dai fattori socio-culturali operanti nell'ambiente dove si verificano i comportamenti devianti. La criminalità deve essere considerata anche come un «fatto sociale». Il rapporto tra comportamento deviante e le sue ripercussioni nel gioco delle «forze sociali» va studiato dal punto di vista sociologico per approfondirne le dinamiche.

Tuttavia, ci ricorda Tartaglione, la sociologia ha un'impostazione fondamentalmente «avalutativa» e prescinde da obiettivi di trattamento e da programmi di prevenzione criminale. Pertanto, le due discipline mantengono interessi distinti, nonostante i costanti contatti e la frequente comunanza metodologica.

Tartaglione ritiene che la criminologia «debba investire congiuntamente tre settori; l'indagine sociologica sulla criminalità, l'indagine eziologica del comportamento criminale e l'indagine penologica sull'efficacia delle misure». Questi tre settori, rispettivamente, corrispondono, in linea di massima, alla sociologia criminale, alla criminologia clinica e alla penologia.

La pluralità di interessi conoscitivi e pratici della criminologia non permette la creazione di barriere dogmatiche tra i vari settori, se non a costo di limitare il coordinamento strategico delle ricerche e di pregiudicarne i risultati.

Gli interessi di studio del penologo, aggiunge Tartaglione, si compenetrano, in massima parte, con quelli del criminologo e la penologia si pone un po' come il terreno di incontro tra il diritto penale e la criminologia.

Egli non aveva paura di criticare le procedure e gli istituti obsoleti del nostro ordinamento. Non temeva neppure di criticare le nuove iniziative, allorché non davano risultati positivi misurati scientificamente. È questo il caso del suo lucido esame critico dell'istituto penitenziario del riadattamento sociale. Scrive Tartaglione: «se il criterio della specializzazione degli stabilimenti soddisfa esigenze razionali di armonia giuridica non ha dato, in pratica, risultati cospicui, soprattutto perché l'elaborazione del testo normativo (gli artt. 227 e segg. del Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena) non fu preceduta da una conveniente sperimentazione e si pensò di poter classificare gli istituti in maniera tassativa ed aprioristica senza un'adeguata conoscenza dei metodi tecnici più idonei al trattamento delle varie categorie di detenuti e dei criteri di raggruppamento di costoro, più opportuni a favorirne il trattamento differenziale».

In questa occasione, Tartaglione sottolinea che il riadattamento sociale, in armonia con l'articolo 27, comma terzo, della Costituzione, non può essere concepito come un trattamento privilegiato riservato a una particolare categoria di soggetti; il riadattamento sociale è la finalità verso cui tende l'intero sistema dell'esecuzione penitenziaria, e deve essere, quindi, perseguito nei confronti di tutti i condannati.

A proposito dei concetti di recupero sociale e di «risocializzazione», sottolinea la necessità di rapportarli alle caratteristiche personali dell'individuo. Il recupero sociale è visto come un traguardo tendenziale e occorre mantenere una buona dose di realismo nel determinare, di volta in volta, fino a quale punto e con quali modalità si deve realizzarlo.

In materia di metodologia del trattamento dei condannati a lunghe pene nella fase finale dell'espiazione, Tartaglione, già nel 1961, manifesta le sue opinioni che precorrono i tempi e la futura legislazione in materia. Insiste sulla forte individualizzazione dell'ultima fase della pena, sull'avvicinamento dei detenuti all'ambiente nel quale prevedibilmente dovranno reinserirsi all'atto della liberazione, sulla opportunità di riprodurre, almeno in parte, le condizioni di vita che il soggetto dovrà affrontare in seguito e suggerisce l'introduzione del regime di semilibertà, sull'esempio della Francia e della Gran Bretagna.

Nel 1971, propugnava la sostituzione del criterio delle pene uniformi, detentive e pecuniarie, con il criterio delle misure differenziate. Fu un grande sostenitore delle misure rieducative «limitative» della libertà, sull'esempio del «probation» e del «parole». L'importante era di astrarsi dall'impostazione puramente poliziesca, con cui sono state tradizionalmente concepite le misure rieducative, per fornire al soggetto l'assistenza necessaria alla sua rieducazione, intesa come «un processo di sviluppo spontaneo delle risorse socialmente positive dell'animo umano».

Caratteristica saliente delle misure di rieducazione propugnate da Tartaglione è l'individualizzazione del trattamento e quindi la scelta degli interventi da effettuare e la modificabilità della misura nel corso dell'esecuzione, in relazione all'evoluzione del trattamento e allo stato attuale di pericolosità del soggetto.

L'individualizzazione del trattamento presuppone l'esame della personalità del soggetto. Tartaglione, che pur aveva considerazione per una valutazione empirica da parte di operatori qualificati ed esperti, riconosceva la necessità di una osservazione scientifica della personalità. Questo principio, oggi incontestato, trovava allora molti critici, che erano attestati sia sulla corrispondenza rigida fra tipo di reato e tipo di punizione sia sulla convinzione che l'osservazione della personalità rappresentesse una violazione di fondamentali diritti umani garantiti costituzionalmente.

Si sa che fin dal 1934 il nostro ordinamento aveva introdotto l'istituto della osservazione della personalità nei confronti dei minorenni e che se tale istituto non aveva mai trovato critici anche dopo l'avvento della Costituzione, ciò era dovuto al fatto che nei confronti dei minorenni irregolari della condotta o delinquenti si ammetteva implicitamente l'esercizio di un potere quasi parentale negli organi dello Stato preposti alla loro rieducazione.

Non era così per gli adulti nei cui riguardi lo stesso concetto di trattamento rieducativo stentava ad affermarsi.

Ebbene, Tartaglione, fece sulla questione una decisa scelta di campo che valse, fra l'altro, a sostenere le sperimentazioni che si conducevano a Rebibbia per mettere a punto una metodologia dell'osservazione scientifica.

Egli si dichiarò apertamente favorevole agli «accertamenti diagnostici completi, idonei a mettere in luce le condizioni attuali della personalità del soggetto sottoposto a misure».

Si trattava, allora, di vincere un confronto che riguardava la materia penitenziaria. Si doveva preparare il terreno per la riforma del relativo Ordinamento. Quindi il tema dell'osservazione della personalità era inquadrato all'interno dell'esecuzione penitenziaria come attività successiva all'adozione della misura. Ma Tartaglione, già a quel tempo, indicava coerentemente la necessità di acquisire approfonditi elementi di conoscenza sulla personalità del soggetto pur nella fase del giudizio ai fini della individuazione della sanzione.

Egli era ben cosciente della necessità di profonde riforme legislative ma, arricchito dall'esperienza che aveva fatto come responsabile dei più delicati servizi dell'Amministrazione penitenziaria, non sottovalutava l'esigenza di accompagnare le innovazioni legislative con la riforma e l'apprestamento delle strutture.

La sua visione completa ed articolata, sostenuta da rigore scientifico e, al tempo stesso, ricca di spirito umanitario, permea anche gli scritti sulle misure di prevenzione. Tema, questo, di estrema delicatezza, trattandosi di materia al confine fra le esigenze di rispetto dei diritti di libertà individuali e di difesa della società.

A questo proposito, Tartaglione coraggiosamente respinge le critiche sovente rivolte a questo istituto, riconoscendone una funzione pratica d'innegabile importanza.

Le misure di prevenzione si pongono, a suo giudizio, come «il rimedio contro situazioni di rapporti sociali giudicate obiettivamente capaci di far germogliare manifestazioni di criminalità». Tuttavia, Tartaglione analizza lucidamente i punti deboli delle misure di prevenzione ed in particolare lamenta la mancanza di un trattamento individualizzato e programmato al fine «di tenere lontano ciascun soggetto dalle occasioni criminogene e di rafforzare le sue risorse in senso socialmente utile».

Anche nella esecuzione delle misure di prevenzione si deve attuare un vero e proprio trattamento rieducativo.

Non basta la vigilanza negativa della polizia, ma occorre un controllo positivo, un aiuto con i caratteri di base dell'assistenza sociale. Tartaglione vede chiaramente il pericolo di «abbandonare gli individui a sé stessi in un ambiente che di per sé offre molte più occasioni criminogene che possibilità di felice reinserimento nella vita attiva della società». L'argomento è incandescente. L'onestà morale e scientifica di Girolamo Tartaglione non gli consente di restare nel vago, non gli consente di trattare con il distacco e gli arnesi del puro giurista una materia che richiama lo scontro ideologico che si va manifestando nel Paese.

Egli, che sarà vittima della «giustizia proletaria» di chi voleva ripulire la società dai persecutori del popolo, getta sull'argomento la luce della sua concezione umanistica, deciso a smascherare gli interessi spuri che possono concorrere a deformare l'istituto e scrive che è necessario depurarlo da «quegli elementi che ne facevano uno strumento di emarginazione sociale nei confronti di alcune categorie di persone sgradite ai gruppi dominanti».

Chi ricorda la mitezza e l'abitudine a misurare il linguaggio di Tartaglione coglie tutta la forza di questa espressione.

Io non posso evitare la tentazione di raffrontarla con analoghe espressioni usate dai suoi assassini per constatare che le parole di Tartaglione sono ispirate da consapevolezza e da fede mentre dietro quelle degli altri vi fu ignoranza e odio.

Le misure di prevenzione vanno concepite come parte di «un opera di bonifica sociale, poiché la pericolosità è data, più che dai singoli, dal loro raggruppamento in un piccolo mondo con abitudini e parametri di vita destinati ad alimentare azioni criminose».

Tartaglione mette in guardia dal rischio di applicazioni arbitrarie di queste misure nei confronti di persone oggetto di giudizi sfavorevoli a causa di atteggiamenti non conformi ai gusti dominanti. Per contrastare tale rischio, egli auspica una profonda revisione normativa, volta a definire opportunamente le fattispecie a cui deve essere condizionata l'adozione dei vari tipi di misure.

Ed anche qui egli appare profeta, e precursore dei tempi a venire tanto che critica la natura amministrativa di queste misure e la mancanza delle garanzie di un preventivo contradittorio di carattere giurisdizionale. Riconosce che il «procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione debba essere meglio regolato, in maniera da assicurare più efficaci facoltà di difesa per gli interessati».

La revisione normativa in questa materia dovrebbe portare ad un «sistema armonico, che tenga conto della disponibilità degli strumenti giuridici in vigore e che garantisca l'adempimento delle disposizioni della Costituzione, il tutto inserito in un guadro di difesa sociale e teso al recupero della persona umana, unico mezzo per assicurare l'ordine ed il progresso della società».

Altro argomento su cui egli accentrò la sua attenzione fu quello della condizione dei malati mentali nel 1976 quando era ancora in vigore la legge fondamentale del 14 febbraio 1904, n. 36. Qui non siamo nella materia propria della criminologia ma in quella della esclusione sociale e dell'istituzione totale che, come si ricorderà, era allora ampiamente trattata dai criminologi. Tartaglione espose assai efficacemente l'iter che porta i malati mentali all'emarginazione. Questa, unita agli inconvenienti dell'etichettamento e alle mortificazioni dell'internamento, fa sì che la rottura tra i soggetti e la società sia piena e le possibilità di recupero divengano scarsissime. Si perpetua, in tal modo, l'ineluttabile e preoccupante destino dei malati mentali, che subiscono il trauma della stigmatizazione come devianti e la durezza del trattamento in ospedale psichiatrico, un iter che li trasforma da soggetti in oggetti senza speranza.

Tartaglione prese in esame anche il tema del suicidio e del tentato suicidio. Soffermandosi sulla metodologia più adatta ad identificarne i fattori causali e le dinamiche, egli suggerisce di seguire il metodo clinico. Metodo caratterizzato da un esame approfondito della personalità del soggetto, della sua storia individuale e delle circostanze in cui è maturata l'idea suicida: cioè uno studio biologico, psicologico e psicosociale dell'individuo, diretto a cogliere i fattori predisponenti, ed uno studio sociologico e psicologico del caso al fine di cogliere le dinamiche della determinazione suicida. È a questo proposito che egli asserisce che l'elaborazione statistica costituisce il mezzo indispensabile per verificare la fondatezza delle ipotesi intuitive sulla influenza causale dei fattori.

L'obiettivo di un simile studio è quello di realizzare una diagnostica che serva a cereare i mezzi per contrastare la diffusione del fenomeno. A tal riguardo ricorda che esiste un pericolo da combattere: il «contagio psichico» che si può avere in seguito alla divulgazione di notizie descrittive dei suicidi, tanto più pericolose quanto più dettagliate.

Nel 1978, sotto la sua direzione, un gruppo di studio della Sezione Criminologica del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale svolse una ricerca di tipo statistico sugli effetti dell'amnistia, dell'indulto e della grazia sul recidivismo. Questa ricerca mirava a misurare in chiave sociometrica, con la determinazione di percentuali indicative, l'efficacia riduttiva dei benefici di clemenza sulla deterrenza della giustizia penale. Dai risultati dello studio emerse che i provvedimenti di clemenza hanno una influenza negativa sul recidivismo.

Ricerche di questo tipo, secondo Tartaglione, sono indispensibili per la politica criminale. Egli sostiene che i risultati di questa ricerca, invero poco incoraggianti, dovrebbero essere tenuti presenti dagli organi legislativi al fine di inquadrare

i provvedimenti di clemenza in una strategia unitaria di prevenzione generale della criminalità e di tutti i fenomeni socialmente pericolosi.

Tartaglione si occupò, poi, ampiamente della problematica legata alla criminalità economica. Anche in questo caso, egli anticipò i tempi con le sue preoccupazioni su ciò che costituisce una delle piaghe della società moderna.

Nel vasto tema della criminalità degli affari, ha trattato, in particolare, dell'abuso di finanziamenti pubblici e dei reati contro la pubblica amministrazione.

Tartaglione evita di semplificare oltremodo il discorso, limitandosi a mere considerazioni sulle fattispecie che integrano questo tipo di reati.

Coglie, invece, l'occasione per guardare criticamente al sistema intero, alle disposizioni legislative obsolete ed inefficaci, sopratutto, alla assoluta insufficienza ed inefficienza dei controlli. Riconosce e mette in guardia dalle spaccature che si vengono a creare in seguito all'incapacità del potere legislativo di mantenere il passo con l'evoluzione delle situazioni in campo economico.

Si tratta di reati che danneggiano gli enti finanziatori, ma sopratutto la collettività in toto. In questa sede, Tartaglione non ha timore di additare le responsabilità a livello politico, a cui va ascritto un sistema così inadeguato e vulnerabile.

«I finanziamenti con denaro pubblico o i mutui agevolati si presentano come una delle tante possibilità favorevoli offerte dal gioco delle forze economiche, sebbene si tratti in realtà di interventi artificiosi dei pubblici poteri che si risolvono a spese della massa dei contribuenti». «L'opinione delle classi medie, che tanto incide sul costume, mostra di riprovare piuttosto limitatamente tale genere di speculazioni». Queste sono alcune delle acute osservazioni di Tartaglione a proposito di criminalità economica.

Egli suggerisce i rimedi contro questo stato di cose. Senza rinunziare alle sanzioni penali, ma tenendo conto della tendenza verso la depenalizzazione, egli propone di definire meglio e più dettagliamente le fattispecie criminose che coinvolgono chi ha una qualsiasi ingerenza nell'assegnazione e nell'erogazione di finanziamenti e di agevolazioni creditizie e chi si procura benefici di questo genere. Poiché i finanziamenti di questo tipo sono forme di erogazione di pubblica pecunia occorrono ben più penetranti controlli ad opera degli organismi responsabili.

Uno degli aspetti più inquietanti della criminalità economica è che, troppo spesso, la condanna colpisce solo i «pesci più piccoli», gli autori cioè di infrazioni di minore entità, mentre certi reati ben più preoccupanti sono divenuti, per la loro impunità, quasi fisiologici. Lo Stato appare inerte di fronte alle grandi evasioni fiscali, alle diffusissime speculazioni edilizie e finanziarie, alle corruzioni e ai già citati abusi di finanziamenti pubblici. Siamo nel 1978 ed à già chiaro in Tartaglione la gravità della situazione e le ripercussioni di questo tipo di criminalità sulla stabilità dell'ordine democratico.

Finisce qui la mia rapida e inorganica rassegna degli scritti criminologici di Girolamo Tartaglione.

I suoi insegnamenti, i suoi consigli sono tutt'ora vivi e operanti nel mio spirito. Dopo la sua scomparsa non ho avuto alcun altro interlocutore costante con cui confrontarmi, con il quale verificare la validità di orientamenti di pensiero e di azione.

In poche parole: sono rimasto più solo ma forse ancora più attento a non tradirne il messaggio.

La rilettura, benché rapida, dei suoi scritti criminologici ha suscitato in me la nostalgia di un uomo e di un tempo fervidi e impegnati e il piacere di riscoprire la vitalità e l'attualità del pensiero di Girolamo Tartaglione.